

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI CALCIO (BG), Urago d'Oglio (BS) ED ANTEGNATE (BG)
PER LA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA,
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno _____ del mese di _____,

TRA

Il Comune di Calcio (BG) C.F._____, legalmente rappresentato dal Sindaco Sig.ra Elena Antonia Cleofe COMENDULLI;

E

Il Comune di Urago d'Oglio (BS) C.F._____, legalmente rappresentato dal Sindaco Sig. Gianluigi BRUGALI;

E

Il Comune di Antegnate (BG) C.F._____, legalmente rappresentato dal Sindaco Sig.ra Maria Angela RIVA;

PREMESSO CHE

- Il Comune di Calcio con deliberazione consiliare n... del ..., immediatamente eseguibile;
- Il Comune di Urago d'Oglio con deliberazione consiliare n... del ..., immediatamente eseguibile;
- Il Comune di Antegnate con deliberazione consiliare n... del..., immediatamente eseguibile,

hanno deciso gestire in forma associata l'Ufficio del Segretario Generale, ai sensi degli artt. 30 e 98, comma 3, del T.U.E.L. e s.m.i.,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1
OGGETTO E FINE

Gli Enti suindicati stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato e in forma associata le funzioni dell'Ufficio del Segretario Generale, avvalendosi dell'opera di un unico Segretario, ottenendo un risparmio della relativa spesa ed un potenziale miglioramento del servizio in termini di sinergie, scambio di prassi amministrative e continuità amministrativa.

ART.2
ENTE CAPOFILA

Il Comune di Calcio assume la veste di soggetto istituzionale *Capofila*, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020 “*Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale* (GU n. 297 del 30/11/2020)” e della Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 01/12/2020 “*Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020*”.

ART.3
NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE

Al Sindaco di Calcio, sentito il Sindaco di Urago d’Oglio ed il Sindaco di Antegnate, compete la nomina e la revoca del Segretario Generale nelle forme previste dalla vigente disciplina.

ART.4
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Con la presente convenzione gli Enti sopraindicati prevedono che il Segretario di Calcio presti la sua opera in tutti e tre gli Enti, esercitando, in conformità all’art. 97 del T.U.E.L. e s.m.i., le funzioni previste dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci. Il Segretario dovrà prestare servizio in ciascuno dei tre Enti associati in misura proporzionale alle percentuali di ripartizione dei costi della convenzione, con modalità condivise, tali da assicurare l’ottimale espletamento di tutte le funzioni previste.

Egli disporrà allo scopo, in ogni sede, di un ufficio, di adeguate attrezzature tecnologiche e risorse umane.

In via indicativa, il Segretario presterà servizio per n. 14 ore presso il Comune di Calcio, per n. 12 ore presso il Comune di Urago d’Oglio e per n. 10 ore presso il Comune di Antegnate, con modalità da concordare.

Per la sostituzione in caso di suo impedimento o assenza, ciascun Ente provvederà attraverso il Vicesegretario, se presente nella struttura organizzativa.

ART. 5
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE

Al Segretario Generale compete il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali, anche sopravvenienti.

La retribuzione di risultato sarà determinata, previo confronto con gli altri due Sindaci, con decreto del Sindaco di Calcio.

La valutazione del Segretario avverrà in osservanza delle norme contrattuali di categoria. La scheda di valutazione sarà concordata dai tre Sindaci e sottoscritta dal Sindaco capofila.

ART. 6
RAPPORTE FINANZIARI

I tre Enti convenzionati concorrono alla spesa relativa al trattamento economico complessivo del Segretario, secondo le seguenti misure: 38,89% della spesa a carico di Calcio, 33,33% a carico di Urago d’Oglio e 27,78% a carico di Antegnate.

Nella stessa misura verranno ripartiti tra i tre Enti gli altri oneri derivanti dal rapporto di lavoro, mentre i buoni pasto saranno posti a carico dell’Ente per il quale il Segretario svolgerà il rientro. Eventuali rimborsi di missione, spese di accesso, diritti di segreteria, maggiorazioni dell’indennità di posizione e, comunque, ogni altro onere strettamente legato alle specifiche attività/funzioni svolte nei singoli Enti, saranno a carico dell’Ente che le ha affidate.

Il compenso complessivo, come sopra indicato, sarà contabilizzato e pagato per intero dal Comune di Calcio, che chiederà, semestralmente, il rimborso delle quote parte a carico dei Comuni di Urago d’Oglio e di Antegnate, che provvederanno al rimborso entro quindici giorni dalla richiesta.

ART.7
DURATA E CAUSE DI SCIOLIMENTO

La presente convenzione è valida dalla data di effettiva presa di servizio del Segretario titolare, prevista per il 1° ottobre 2022, salvo diversa data indicata dalla Prefettura, fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco del Comune di Calcio, capofila, salvo rinnovo espresso.

Può essere sciolta in qualsiasi momento mediante conformi atti deliberativi consiliari dei tre Enti convenzionati, oppure per recesso di uno dei tre Enti, con deliberazione motivata del Consiglio da comunicare agli altri Enti.

In quest'ultimo caso, il recesso avrà effetto, e la convenzione si intenderà risolta, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione inviata via pec agli altri due Enti.

Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, ai sensi dell'art. 99, comma 2, del T.U.E.L., dell'art. 3 del D.M.I. del 21/10/2020 e della Circolare M.I. n. 14449/2020, il Segretario conserva la titolarità della sede dell'Ente capofila.

ART.8
FORME DI CONSULTAZIONE

I Sindaci possono attivare incontri di consultazione, anche con il Segretario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'Ufficio e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

In tali occasioni potranno essere concordate linee di azione o iniziative comuni al fine di amplificarne gli impatti positivi.

La consultazione è obbligatoria in caso di:

- nomina del nuovo Segretario;
- revoca del Segretario in servizio;
- determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

ART. 9
CLASSE DELLA CONVENZIONE

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 21/10/2020, la convenzione è qualificata di classe "II".

ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto qui non previsto, si applicano le norme di legge, del CCNL di categoria, dei regolamenti e statutarie dei rispettivi Enti che disciplinano le convenzioni tra Enti e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico del Segretario.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli, sarà trasmessa alla Prefettura di Milano - Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione Regione Lombardia.

ART. 11
REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente da bollo, ai sensi dell'art.16 della Tabella allegato b) al DPR 26/10/1972, n.642 e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4, Tariffa Parte II, allegata al DPR 26/4/1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI CALCIO

Il Sindaco

Sig.ra Elena Antonia Cleofe Comendulli

F.to digitalmente

PER IL COMUNE DI URAGO D'OGLIO

Il Sindaco

Sig. Gianluigi Brugali

F.to digitalmente

PER IL COMUNE DI ANTEGNATE

Il Sindaco

Sig.ra Maria Angela Riva

F.to digitalmente